



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Dipartimento federale dell'interno DFI

Ufficio federale delle assicurazioni sociali UFAS
Ambito Famiglia, generazioni e società

Documento di base

concernente la concessione di aiuti finanziari per il rafforzamento dei diritti del fanciullo
Credito «Diritti del fanciullo»

Richieste di aiuti finanziari per attività nel quadro del tema prioritario per il periodo 2022–2026:
«Formazione, formazione continua e sensibilizzazione dei gruppi professionali che lavorano con e per i minori»

Marzo 2021

Documento di base – Aiuti finanziari per i diritti del fanciullo

Ordinanza dell'11 giugno 2010 sui provvedimenti per la protezione dei fanciulli e dei giovani e il rafforzamento dei diritti del fanciullo (RS 311.039.1)

L'ordinanza sui provvedimenti per la protezione dei fanciulli e dei giovani e il rafforzamento dei diritti del fanciullo (di seguito «ordinanza sulla protezione e sui diritti dei minori»), entrata in vigore il 1° agosto 2010, verte su due campi tematici distinti:

- la prevenzione, la sensibilizzazione e l'informazione per la protezione dei bambini e dei giovani in virtù dell'articolo 386 capoverso 4 del Codice penale (RS 311.0);
- il rafforzamento dei diritti del fanciullo in virtù degli articoli 19 e 34 della Convenzione del 20 novembre 1989 sui diritti del fanciullo (Convenzione ONU sui diritti del fanciullo; RS 0.107).

Il credito «Diritti del fanciullo», stanziato dal Parlamento ogni anno come qualsiasi altro credito, permette di far conoscere la Convenzione e di coordinarne l'attuazione.

Gli aiuti finanziari sono destinati in primo luogo al finanziamento di programmi e attività regolari (art. 3 ordinanza sulla protezione e sui diritti dei minori) e coprono al massimo il 50 per cento delle spese computabili.

Il Dipartimento federale dell'interno (DFI) può stabilire temi prioritari e obiettivi per la concessione degli aiuti finanziari (art. 6 ordinanza sulla protezione e sui diritti dei minori).

Nella sua seduta del 5 marzo 2021 il Consiglio federale ha deciso di sostenere con aiuti finanziari, per un periodo di cinque anni, le organizzazioni che sensibilizzano sui diritti del fanciullo gli operatori del settore della formazione e della formazione continua. Per il periodo 2022–2026, il Consiglio federale prevede un importo annuo di 200 000 franchi per le organizzazioni che attueranno misure in tal senso. I mezzi necessari provengono dal credito «Protezione dell'infanzia / Diritti del fanciullo», che il Parlamento ha aumentato a 2 milioni di franchi nella sessione invernale 2020. In tal modo il Consiglio federale adempie anche le raccomandazioni del Comitato ONU per i diritti del fanciullo volte a migliorare l'attuazione della Convenzione sui diritti del fanciullo.

Nel periodo 2022–2026 l'accento verrà pertanto posto su formazione, formazione continua e sensibilizzazione dei gruppi professionali che lavorano con e per i minori. In virtù dell'ordinanza sulla protezione e sui diritti dei minori e della legge del 5 ottobre 1990 sui sussidi (LSu; RS 616.1), l'UFAS sovvenziona con un importo di circa 200 000 franchi le attività di organizzazioni senza scopo di lucro che operano a livello nazionale o di regione linguistica.

Procedura

Le disposizioni dell'ordinanza sulla protezione e sui diritti dei minori e della LSu costituiscono le basi giuridiche per tutte le richieste di aiuti finanziari.

Le organizzazioni interessate devono inoltrare le richieste di aiuti finanziari sei mesi prima che inizi il nuovo periodo contrattuale. I contratti con le organizzazioni richiedenti sono conclusi per il 1° gennaio per un periodo di tre anni.

Concretamente, le organizzazioni presentano all'UFAS le richieste per gli aiuti finanziari a partire dal 2022 entro il 30 giugno del 2021. Le richieste di prolungamento del contratto o di nuovi aiuti finanziari per attività previste fino alla fine del 2026 vengono presentate entro il 30 giugno del 2024.

Documento di base – Aiuti finanziari per i diritti del fanciullo

Contratti di sovvenzionamento												
	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giu.	Lug.	Ago.	Set.	Ott.	Nov.	Dic.
2021												
Inoltro della richiesta												
Esame della richiesta												
Trattative contrattuali												
Conclusione del contratto												
Anno X (durante il periodo contrattuale)												
Inoltro del preventivo e del rapporto annuale												
Inoltro del rapporto di controlling												
Colloquio di controlling												

Documenti da inoltrare all'UFAS con la richiesta

Il modulo per la richiesta di aiuti finanziari è disponibile sul sito Internet dell'UFAS. In allegato a questo modulo vanno inoltrati documenti e le informazioni seguenti:

- una breve **motivazione**;
- gli obiettivi, i gruppi target, le strutture, i contenuti e l'utilità;
- la pianificazione, le modalità di attuazione e i metodi impiegati;
- la copertura geografica delle misure e/o un piano per i moltiplicatori;
- un **preventivo** dettagliato e **commentato**;
- gli **statuti** dell'organizzazione;
- l'estratto conto, il rapporto annuale o il **rapporto di gestione** dell'anno precedente.

In caso di prima richiesta, le organizzazioni devono inoltre presentare i documenti relativi alla strategia dell'organizzazione.

Le richieste di aiuti finanziari sono trattate in tre tappe:

Prima tappa: verifica delle condizioni per la concessione di aiuti finanziari

Requisiti minimi di forma secondo l'OPPGF e la LSU

- L'organizzazione richiedente è privata e senza scopo di lucro.
- Le attività regolari dell'organizzazione favoriscono i contatti e la collaborazione tra gli attori privati e pubblici.
- Le attività regolari sono attuate a livello nazionale o perlomeno di regione linguistica.
- Le attività servono alla *prevenzione*, alla *sensibilizzazione*, all'*informazione*, al trasferimento di conoscenze, alla consulenza, alla formazione continua, allo sviluppo delle competenze o all'acquisizione di nuove conoscenze.
- È garantita una valutazione dell'efficacia delle attività.
- L'organizzazione richiedente dispone di competenze tecniche nell'ambito dei diritti del fanciullo.
- Le misure rispondono a un bisogno comprovato.
- Le misure sono sufficientemente motivate e garantiscono il raggiungimento del loro scopo nel rispetto dei principi di economicità ed efficacia.
- L'organizzazione richiedente possiede solide conoscenze nell'ambito delle questioni dell'infanzia ed è riconosciuta dai professionisti del settore, dalle organizzazioni private e dagli enti pubblici.

Documento di base – Aiuti finanziari per i diritti del fanciullo

Requisiti minimi in termini di contenuto della richiesta

- Le attività regolari dell'organizzazione richiedente servono a coordinare l'attuazione della Convenzione sui diritti del fanciullo e/o
- rispondono all'articolo 42 di detta Convenzione («far largamente conoscere i principi e le disposizioni della presente Convenzione») e
- sono in linea con il **tema prioritario per il periodo 2022–2026 «Formazione, formazione continua e sensibilizzazione dei gruppi professionali che lavorano con e per i minori»** per quanto concerne i diritti del fanciullo.

Le attività si rivolgono tra l'altro ai **profili professionali** di giudici, avvocati (in diritto di famiglia e/o in diritto penale minorile), operatori sociali e polizia in relazione al diritto dei minori di essere ascoltati e di partecipare in ogni procedura che li concerne e allo svolgimento di colloqui adatto all'età. Sono inclusi anche pedagoghi sociali, insegnanti, personale sanitario, specialisti della migrazione e rappresentanti di altri gruppi professionali che lavorano con e per i minori.

Vengono sostenute le attività seguenti:

- incentivazione per sviluppare la necessaria offerta di formazione continua, sulla base delle lacune constatate;
- incentivazione per ottimizzare l'offerta di formazione continua in funzione del bisogno emerso dalla prassi;
- divulgazione dell'offerta esistente;
- informazione e formazione continua attraverso eventi professionali specifici (convegni specialistici, workshop, relazioni ecc.), per esempio sul diritto dei minori di essere ascoltati e di partecipare in ogni procedura che li concerne (per collocamenti extrafamiliari, in caso di divorzio o di minacce per il benessere dei minori, nel contesto di procedimenti penali nei quali i minori sono vittime o testimoni);
- elaborazione e diffusione di strumenti (p. es. opuscoli informativi, liste di controllo), guide o standard professionali specifici concernenti i diritti del fanciullo in generale e il diritto di essere ascoltati in particolare nonché di materiali per sensibilizzare i gruppi professionali che lavorano con e per i minori;
- messa a disposizione di informazioni per i responsabili della formazione professionale nei tre contesti formativi possibili (scuole professionali, aziende di tirocinio, corsi interaziendali);
- pubblicazione di contributi in riviste specialistiche sui diritti del fanciullo e/o sul diritto dei minori di essere ascoltati e di partecipare;
- diffusione di buone pratiche per i cicli formativi riguardo al trattamento dei diritti del fanciullo nella formazione professionale di base e/o superiore (p. es. operatori socioassistenziali AFC, indirizzo Assistenza all'infanzia);
- sensibilizzazione delle associazioni di categoria di gruppi professionali che lavorano con e per i minori, nel quadro di riforme concernenti atti legislativi in materia di formazione (formazione professionale di base e/o superiore) al fine di tenere debitamente conto dei diritti del fanciullo.

Nel quadro dell'esame delle richieste l'UFAS può richiedere un parere dei Cantoni o di specialisti esterni (in particolare la Conferenza per la politica dell'infanzia e della gioventù e la Commissione federale per l'infanzia e la gioventù).

In caso di richieste incomplete, le rinvia al mittente chiedendone il completamento.

Seconda tappa: selezione delle organizzazioni

Se i requisiti minimi sono adempiuti, la richiesta viene esaminata in dettaglio.

Per selezionare un'organizzazione si applicano i criteri seguenti:

- gli obiettivi delle attività previste sono fondati sul piano strategico e conformi all'interesse della Confederazione;

Documento di base – Aiuti finanziari per i diritti del fanciullo

- l'organizzazione richiedente propone misure per colmare lacune esistenti in almeno una regione linguistica;
- le misure sono durevoli.

Al termine di questa tappa:

- le organizzazioni non selezionate ricevono una decisione negativa motivata;
- le organizzazioni selezionate ricevono una comunicazione per l'avvio delle trattative.

Terza tappa: trattative concernenti il contratto di sovvenzionamento

1. Nel quadro delle trattative concernenti il contratto di sovvenzionamento, l'organizzazione deve inoltrare i documenti seguenti:
 - gli obiettivi strategici e operativi nonché le misure previste;
 - il preventivo per la durata del contratto.

2. I punti seguenti e l'interesse specifico della Confederazione determinano l'importo degli aiuti finanziari.

Per calcolare l'importo degli aiuti finanziari si applicano i criteri seguenti:

- trasferibilità della misura ad altri contesti;
 - promozione della partecipazione dei bambini e dei giovani all'elaborazione delle misure;
 - concessione di aiuti finanziari da parte di altri organi federali;
 - capacità delle misure proposte di colmare una lacuna;
 - gruppi target;
 - copertura geografica.
3. L'UFAS incontra l'organizzazione per negoziare il contratto (in particolare le modalità di fatturazione e di pagamento nonché le scadenze per l'inoltro dei documenti richiesti).
 4. Il contratto viene concluso e firmato.

Rimedi giuridici

Le vie legali sono disciplinate dalle disposizioni generali sull'organizzazione giudiziaria federale.

Persona di contatto

Michelle Jenni, collaboratrice scientifica

Dipartimento federale dell'interno DFI
Ufficio federale delle assicurazioni sociali UFAS
Settore Questioni dell'infanzia e della gioventù

Effingerstrasse 20, CH-3003 Berna
Tel. +41 58 462 55 64

michelle.jenni@bsv.admin.ch

Sito Internet:

https://www.bsv.admin.ch/bsv/it/home/finanzhilfen/kinderschutz_kinderrechte.html